

# Esterovestita anche la società operativa all'estero ma con S.O. occulta in Italia

Per la Cassazione, in questo caso il sequestro può essere disposto sui beni della persona fisica che ha agito in Italia quale amministratore

/ Salvatore MATTIA e Federico VINCENTI

La sentenza n. [10098/2020](#) della Cassazione affronta la tematica dell'**esterovestizione** e della **stabile organizzazione** occulta.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'amministratore della società "esterovestita", ma operante in Italia, è stato accusato del reato di omessa dichiarazione [art. 5](#) del DLgs. 74/2000 per l'anno d'imposta 2014. I giudici hanno ritenuto esistente in Italia una stabile organizzazione, essendo stata svolta sul territorio nazionale attività d'impresa attraverso dipendenti e uffici.

Al fine di comprendere come i giudici di legittimità siano giunti a tale conclusione, è necessario inquadrare i concetti di esterovestizione e stabile organizzazione.

In via preliminare è necessario fornire una nozione dei due fenomeni.

Per esterovestizione s'intende la **fittizia collocazione all'estero** di una società che ha nel territorio italiano la propria sede d'affari e ivi svolge la propria attività d'impresa, omettendo la dichiarazione dei redditi ovunque prodotti.

Invece, la stabile organizzazione **occulta** si configura quando un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla società non residente ha la sede fissa di affari nel territorio italiano, dove svolge la propria attività mediante persone e mezzi, ma **non dichiara** i redditi d'impresa prodotti nel territorio dello Stato italiano. In tale ultimo caso, sussiste l'obbligo per l'impresa di presentare la dichiarazione dei redditi, la cui omissione integra il reato previsto dall'[art. 5](#) del DLgs. 74/2000 (rubricato "Omessa dichiarazione").

Al fine di individuare se l'impresa è residente in Italia, e quindi debba o meno dichiarare i propri proventi ovunque prodotti, [l'art. 73](#) del TUIR e [l'art. 4](#) del modello OCSE fanno riferimento alla **sede dell'amministrazione**.

Nei casi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da soggetti residenti in Paesi diversi, che prendono decisioni generalmente in videoconferenza, l'individuazione del luogo di residenza coincide con quello in cui risiede e lavora l'amministratore che abbia impartito le direttive per lo svolgimento dell'attività d'impresa della società.

Secondo la Cassazione, nel caso esaminato, l'amministratore della società che aveva diretto le operazioni commerciali era residente in Italia.

Quanto sopra esposto deve comunque essere conciliato con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Infatti i giudici della Suprema Corte precisano che "(...) le nor-

me fiscali italiane devono essere interpretate e applicate, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in modo da non ostacolare le libertà sancite dai Trattati dell'Unione e, in particolare, la **libertà di stabilimento**. (...) per cui la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce abuso della libertà di stabilimento né con quello secondo il quale la misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa solo se concerne specificatamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica (cfr., sentenza del 12 settembre 2006, caso [C-196-04](#), Cadbury Schweppes, punti 35, 37)".

Inoltre, la Cassazione precisa che **non sempre** le società esterovestite sono artificiose e quindi qualificabili come "**schermi**". Sussistono infatti casi in cui le società sono apparenti (c.d. "società schermo") e altri in cui le società sono dotate di una propria autonomia giuridica e operativa.

Qualora l'attività economica sia nascosta al Fisco italiano, si è in presenza di una stabile organizzazione occulta che "(...) effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e ad essa direttamente imputabili".

Laddove, invece, la persona giuridica estera sia **artificiosa**, essa rappresenterà solo uno schermo attraverso il quale l'amministratore agisce come effettivo titolare. Dalle suindicate ipotesi derivano conseguenze diverse dal punto di vista del **sequestro** preventivo finalizzato alla confisca del profitto.

In verità, se l'ente è una **società schermo**, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto può essere disposto sia sui beni intestati alla persona **giuridica** sia su quelli della persona **fisica** che ha agito quale amministratore, in quanto il denaro o il valore trasferito devono ritenersi nella disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in apparente vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio.

Qualora, invece, la società sia concretamente operativa all'estero, ma ricorra l'ipotesi della **stabile** organizzazione **occulta** in Italia, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni della persona **fisica** che ha agito in Italia quale amministratore, cui è imputato il reato tributario, sempre che sia stato impossibile individuare il conseguimento del profitto diretto del reato da parte della persona giuridica estera.